



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Riparto del Fondo unico per lo spettacolo annualità 2021

- VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, recante “*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*”;
- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, che prevede che in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all’articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare;
- VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il “*Sistema di misurazione e valutazione della performance*”;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e, in particolare, l’articolo 34;
- VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*”;
- VISTO l’articolo 49, comma 3, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, ai sensi del quale l’entità dei singoli contributi assegnati per ciascuna annualità del triennio non può registrare un incremento superiore, rispetto all’annualità precedente, alla percentuale stabilita annualmente, per ogni settore, dal Ministro competente per materia in sede di riparto annuale del Fondo Unico per lo Spettacolo (di seguito anche «FUS»);
- VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*”;
- VISTO l’articolo 3 della citata legge 22 novembre 2017, n. 175, che prevede l’istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo, con compiti di consulenza e supporto nell’elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo;
- VISTO, in particolare, il comma 2, lettera e), del predetto articolo 3 della legge n. 175 del 2017, il quale prevede che il Consiglio superiore dello spettacolo esprima il parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;
- VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 329, che autorizza per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 la spesa di due milioni euro per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, in coerenza con quanto previsto



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2018, recante *“Modifiche e integrazioni al decreto 27 luglio 2017, recante: «Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»”*;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 183, comma 5, ai sensi del quale *“Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2021. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020”*;

VISTO l'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che modifica l'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, prevedendo, in particolare, a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile “Luigi Cherubini”;

VISTO, altresì, il comma 7 del medesimo articolo 6-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che prevede che all'onere derivante dal comma 5 si provvede a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, con la quale



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell'azione amministrativa e della gestione ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 – Supplemento Ordinario n. 47, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 e, in particolare, la tabella 14 del bilancio di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che reca, tra gli altri, i capitoli di spesa afferenti il Fondo Unico per lo Spettacolo;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2021, concernente l'assegnazione, per l'esercizio 2021, delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, recante *“Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all'articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 31 dicembre 2020, il quale prevede che nel 2021, con riferimento ai carnevali storici, in ragione delle difficoltà operative derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per assicurare la tutela dell'occupazione e la continuità progettuale, è riconosciuto ai soggetti già beneficiari dei contributi triennali di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2018, un contributo pari all'importo ottenuto per l'anno 2020, fatte salve eventuali riduzioni e revoche;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), del citato decreto ministeriale 31 dicembre 2020 nel quale si prevede un incremento del contributo FUS;

VISTO l'articolo 2 del predetto decreto ministeriale 31 dicembre 2020, che al comma 6 dispone che le risorse da destinare alle nuove istanze sono ripartite tra i diversi settori, sotto-settori e fasce, con decreti direttoriali, sentito il parere delle commissioni consultive competenti per materia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2021, recante *“Misure di sostegno integrativo per gli organismi e per i lavoratori dello spettacolo per far fronte all'emergenza sanitaria (c.d. fondo di garanzia), in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto 31 dicembre 2020”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, commi 2 e 6, del predetto decreto ministeriale 12 gennaio 2021, che individuano rispettivamente i soggetti beneficiari e le modalità proporzionali di attivazione del fondo in rapporto all'entità del contributo FUS 2021;

CONSIDERATO che a valere sulla quota del Fondo Unico per lo Spettacolo da erogare a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche, allocata sul capitolo 6621 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'anno finanziario 2021, gravano le risorse destinate all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia quale contributo ordinario di € 250.000,00 a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento, ai sensi dell'art. 12, comma 8-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

- CONSIDERATO che a valere sulla quota del Fondo Unico per lo Spettacolo per il sovvenzionamento delle attività musicali, allocata sul capitolo 6622, pg 5, dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'anno finanziario 2021, gravano le risorse destinate al sovvenzionamento della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano "Giuseppe Verdi" per euro 3.000.000,00;
- CONSIDERATO che a valere sulla quota del Fondo Unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati, sul capitolo 6626 pg. 4 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'anno finanziario 2021, gravano le risorse pari ad euro 2.000.000,00 destinate al sostegno dello spettacolo dal vivo anche in favore di attività culturali nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici, di cui all'art. 9-*vicies semel* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 1, del citato decreto ministeriale 27 luglio 2017 prevede che la ripartizione delle risorse da assegnare ai settori individuati dalla disciplina sia stabilita in armonia con l'entità numerica, i deficit e i costi dei programmi relativi alle domande complessivamente presentate;
- TENUTO CONTO che tali parametri potranno essere verificati solo a conclusione della fase procedurale di istruttoria delle domande e quindi in una fase successiva;
- TENUTO CONTO, altresì, della situazione eccezionale determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- RAVVISATA la necessità di garantire ai soggetti già ammessi al contributo FUS per il triennio 2018-2020, di poter contare sulle risorse stanziare dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 da ripartire secondo criteri analoghi a quelli adottati nel 2020;
- TENUTO CONTO che il cd. "fondo di garanzia", di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2021, pari ad euro 10.000.000,00 può essere ripartito sulla base delle stesse aliquote previste per i diversi ambiti di attività FUS;
- VISTO l'Atto di indirizzo, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023, emanato con decreto ministeriale 18 gennaio 2021;
- VISTO il parere n. 2/2021 del Consiglio superiore dello spettacolo sullo schema di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo 2021;
- CONSIDERATO che lo schema di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo e i relativi criteri, sottoposti al parere del Consiglio superiore dello spettacolo nella seduta del 9 febbraio 2021, prevedono l'accantonamento, rispetto alla dotazione finanziaria del FUS 2021 ripartibile, dell'importo di euro 32.500.000,00 da destinare, in armonia con l'entità numerica, i deficit e i costi dei programmi relativi alle domande complessivamente presentate, alle nuove istanze di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto ministeriale 31 dicembre 2020;
- TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 34 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quota da erogarsi a saldo, dei contributi concessi nell'anno 2021, ai sensi della legge 163 del 1986, sarà oggetto di impegno, nell'esercizio in cui i medesimi diventano esigibili, a seguito della presentazione dei consuntivi artistici e dei rendiconti finanziari nell'anno 2022;
- CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti di quanto sopra disposto e di quanto previsto dall'art. 1 comma 6 del decreto ministeriale 31 dicembre 2020, l'importo ripartibile del Fondo Unico per lo Spettacolo per l'annualità 2021, ammonta a complessivi euro 400.141.856,00



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

DECRETA

Art. 1

(Fondazioni lirico-sinfoniche e organismi finanziati a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo per il triennio 2018-2020)

1. L'importo del Fondo Unico per lo Spettacolo (di seguito anche «FUS») per l'anno 2021, ripartibile in favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche e degli organismi finanziati a valere sul FUS per il triennio 2018-2020, ammonta ad euro 348.966.856,00.

2. Le aliquote di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo per l'annualità 2021, come definito al precedente comma 1, sono così stabilite:

a)	Fondazioni lirico-sinfoniche	52,38686640%
b)	Attività musicali	17,93753016%
c)	Attività teatrali	21,02894483%
d)	Attività di danza	3,50245764%
e)	Residenze e Under 35	0,83087145%
f)	Progetti multidisciplinari, Progetti Speciali, Azioni di Sistema	2,57492491%
g)	Attività circensi e spettacolo viaggiante	1,58073980%
h)	Osservatorio dello Spettacolo	0,14887694%
i)	Comitati e Commissioni	0,00878787%
Percentuale totale		100,00%

Art. 2

(Fondo di garanzia)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) del decreto ministeriale 31 dicembre 2020 e tenuto conto del decreto ministeriale 12 gennaio 2021, l'importo pari ad euro 10.000.000,00 destinato al cd. "fondo di garanzia", ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, è ripartito sui seguenti ambiti dello spettacolo in base alle seguenti percentuali riparametrate su base 100:

	% riparto del FUS 2021	% riparto del FUS 2021 su base 100
Attività musicali	17,93753016%	37,79865760%
Attività teatrali	21,02894483%	44,31300621%
Attività di danza	3,50245764%	7,38051426%
Residenze e Under 35	0,83087145%	1,75084447%
Progetti multidisciplinari, Progetti speciali, Azioni di sistema	2,57492491%	5,42598140%
Attività circensi e spettacolo viaggiante	1,58073980%	3,33099607%
	47,45546879%	100,00%



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Art. 3 (Incremento del contributo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6 lettera b), del decreto ministeriale 31 dicembre 2020 e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 3, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, l'importo pari ad euro 8.675.000,00, ulteriore rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2 del presente provvedimento, è ripartito sui seguenti ambiti dello spettacolo in base alle seguenti percentuali riparametrate su base 100:

	% riparto del FUS 2021	% riparto del FUS 2021 su base 100
Attività musicali	17,93753016%	37,798658%
Attività teatrali	21,02894483%	44,313006%
Attività di danza	3,50245764%	7,380514%
Residenze e Under 35	0,83087145%	1,750844%
Progetti multidisciplinari, Progetti speciali, Azioni di sistema	2,57492491%	5,425981%
Attività circensi e spettacolo viaggiante	1,58073980%	3,330996%
	<u>47,45546879%</u>	<u>100,00%</u>

Art. 4 (Nuove istanze)

1. Con successivo decreto ministeriale si provvede alla ripartizione dei contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto ministeriale 31 dicembre 2020 in favore di nuove istanze per l'annualità 2021, per un importo pari ad euro 32.500.000,00, da effettuarsi, tenuto conto dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e del citato articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto ministeriale 31 dicembre 2020, dopo aver acquisito le domande pervenute, in coerenza con l'entità numerica, i deficit e i costi dei programmi relativi alle domande complessivamente presentate. Le somme necessarie a dare attuazione alla presente disposizione sono accantonate sul capitolo 6622 PG 4.

Art. 5 (Incremento massimo del contributo)

1. Per l'annualità 2021 l'incremento massimo consentito del contributo rispetto alla precedente annualità è fissato nella misura del 5,24%, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e dell'articolo 1, comma 6, lettera b), del decreto ministeriale 31 dicembre 2020.



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Art. 6

(Ripartizione delle risorse fra i capitoli di spesa)

1. Con successivo decreto è disposta la suddivisione delle risorse fra i pertinenti capitoli di spesa e con conseguente nota saranno richieste al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 163 del 1985, le occorrenti variazioni del bilancio.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 11 febbraio 2021

IL MINISTRO